



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AMBIENTE

Determinazione N. 1322 / 2021

Responsabile del procedimento: CHIOSI FRANCESCO

Oggetto: AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE ALL'AZIENDA AGRICOLA PAVAN ANDREA (PVNDR68T21F770U/P.IVA 03172340279) CON SEDE LEGALE ED OPERATIVA IN VIA LONCON, 18/A A SAN STINO DI LIVENZA

Il dirigente

Premesso che l'art. 1 della Legge 7 aprile 2014, n. 56:

- i. al comma 16, stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne esercitano le funzioni;
- ii. al comma 10 prescrive che allo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa Legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
- iii. al comma 50 stabilisce che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (D. lgs 18 agosto 2000, n. 267);

Visti:

- i. lo Statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;
- ii. il D.Lgs 267/2000 e s.m. in particolare l'art. 107, che definisce le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
- iii. il decreto del Sindaco metropolitano n. 1 del 3/01/2019, con il quale è stato approvato il nuovo Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che attribuisce al Dirigente l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;
- iv. il decreto del Sindaco metropolitano n. 28 del 19/03/2019 di approvazione della nuova macrostruttura della Città metropolitana di Venezia nella quale è presente l'Area Ambiente;

- v. il decreto del Sindaco metropolitano n. 4 del 22/01/2021 relativo all'attribuzione dell'incarico dirigenziale dell'area "Ambiente" al dott. Massimo Gattolin;
- vi. la Legge 07/08/1990 n. 241 e s.m., detta i principi, le norme e le garanzie a cui devono attenersi gli enti locali nel regolamentare la materia del procedimento amministrativo.
- vii. la deliberazione n. 18 del 18 dicembre 2020, esecutiva, il Consiglio metropolitano ha approvato in via definitiva il documento unico di programmazione (DUP) e il bilancio di previsione per gli esercizi 2021/2023 nonché il decreto del Sindaco metropolitano n. 14 del 16 febbraio 2021, dichiarato immediatamente eseguibile, con il quale sono stati approvati il Piano esecutivo di gestione, il Piano dettagliato degli obiettivi e il Piano della performance 2021.
- viii. decreto del Sindaco metropolitano n. 28 del 31/03/2021 è stato approvato il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023.

Vista la seguente normativa:

- i. la Direttiva 96/61/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.
- ii. la Decisione di Esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.
- iii. il D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i, recante "Norme in materia ambientale", fatto particolare riferimento al Titolo III – bis / Autorizzazione Integrata Ambientale, come introdotto dall'art. 2, comma 24, D. Lgs n. 128 del 2010, articolo 29bis e successivi, che disciplina il rilascio, il rinnovo ed il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e le procedure conseguenti.
- iv. la Deliberazione della Giunta regionale n. 668 del 20 marzo 2007 " D.Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59, Autorizzazione ambientale per la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento. Modalità di presentazione delle domande da parte dei gestori degli impianti soggetti all'autorizzazione integrata ambientale, approvazione della modulistica e dei calendari di presentazione delle domande.
- v. la Legge regionale n. 26 del 16 agosto 2007 con la quale è stata modificata la L.R. 33/1985, ai fini dell'attuazione del Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 e sono state individuate le autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale indicando la Regione competente per gli impianti dell'allegato A e le Provincie per quelli dell'allegato B in cui sono compresi gli allevamenti zootecnici;
- vi. la Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1105 del 28 aprile 2009, "Approvazione linee guida per la valutazione della domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale per gli allevamenti zootecnici e del Piano di Monitoraggio e Controllo" che stabilisce i criteri con i quali devono essere richieste e rilasciate le autorizzazioni integrate ambientali limitatamente agli allevamenti zootecnici per scrofe e suini;
- vii. la Deliberazione della Giunta regionale n. 1519 del 26 maggio 2009, fatto particolare riferimento all'Allegato A, la Regione Veneto ha dettagliato le modalità di quantificazione

delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura AIA regionale e provinciale ai sensi del DM 24/04/2008.

- viii. la Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1100 del 31/08/2018 “Approvazione delle Linee guida per il riesame delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA) allevamenti a seguito delle nuove disposizioni comunitarie approvate con Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 Bat conclusion”.

Evidenziato che il combinato disposto del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 5046 del 25 febbraio 2016 “*Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato*” e della Deliberazione della Giunta regionale n. 1835 del 25/11/2016 “*Disciplina per la distribuzione agronomica degli effluenti, dei materiali digestati e delle acque reflue comprensiva del programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto*” rispettivamente all'art. 5, comma 4 e all'art. 24, comma 8, dispone che per le aziende autorizzate ai sensi del Titolo III bis della Parte II del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, il Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) è parte integrante dell'Autorizzazione Integrata ambientale.

Considerato che:

- a. L'Azienda Agricola Pavan Andrea (PVNNDR68T21F770U/P.IVA 03172340279) è già in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata con determina n. 1594 prot. 51925 del 23/06/2014, per l'installazione sita in via Loncon, 18/A a San Stino di Livenza, Categoria 6.6 a, per l'attività di allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti.
- b. L'Azienda Agricola Pavan Andrea ha trasmesso, prot. n. 3602 del 17/01/2018, la comunicazione di modifica non sostanziale per l'adeguamento tecnologico derivante da un intervento di manutenzione straordinaria relativo alla modifica del sistema di ventilazione nei 4 capannoni che comunque non prevedeva né l'aumento del numero dei capi né delle superfici di allevamento fermo restando il rapporto di peso vivo/m² autorizzato dai Servizi sanitari, pari a 39 kg/m² di p.v.
- c. Pavan Andrea ha trasmesso idonea quietanza dell'avvenuto pagamento, secondo le modalità previste dall'allegato A della DGRV 1519/2009, per un importo pari a euro 200,00 per tariffa istruttoria procedimento AIA per modifiche non sostanziali.
- d. Con nota prot. 11269/2018 è stata trasmessa alla Ditta comunicazione di presa d'atto per la modifica non sostanziale.
- e. Con Dgr 1100 del 31/07/2018 la Regione Veneto ha approvato le linee guida per il riesame delle autorizzazioni integrate ambientali relative agli allevamenti a seguito delle nuove disposizioni comunitarie approvate con Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 “BAT conclusions” e introduceva il nuovo modello di piano monitoraggio e controllo
- f. Le “BAT conclusions” Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 nell'Autorizzazione n. 1555/2018, dovevano quindi essere aggiornate ai sensi della DGRV 1100/2018 comprendendo anche il Sistema di Gestione Ambientale (BAT 1) nonché il nuovo Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC).

Rilevato che:

- a. In data 12/03/2020, prot. 14872 del 12/06/2020, è stata trasmessa alla Ditta nota per il riesame di AIA per l'adeguamento documentale previsto dalla DGRV 1100 del 31/07/2018,

in particolare la verifica delle BAT, la presentazione del Sistema di gestione ambientale (SGA) e il nuovo PMC.

- b. In data 29/06/2020, prot. 32401 del 30/06/2020, la Ditta ha inviato una richiesta di proroga per la consegna della documentazione che è stata concessa con nota prot. 3346 del 03/07/2020.
- c. La Ditta ha provveduto all'invio della documentazione tramite il Suap di San Stino di Livenza il 30/07/2020 prot. 38411 ed in particolare ha inviato relazione tecnica, il Sistema di Gestione Ambientale, il PMC e le BAT utilizzando la modulistica regionale.
- d. In data 27/08/2020, prot. 42486, è stato fatto l'avvio del procedimento.
- e. In data 16/11/2020 prot. 58990 è stato richiesto agli Enti interessati di esprimere entro 30 giorni eventuali osservazioni/prescrizioni.
- f. Arpav, con nota prot. 65455 del 16/12/2020, ha rilevato delle criticità in merito al PMC, invitando la Ditta a tenere conto dei commenti e delle osservazioni nel riformulare e ripresentare nuovamente il Piano di Monitoraggio e Controllo.
- g. I Servizi veterinari dell'Ulss 4, con nota prot. 66017 del 18/12/2020, hanno espresso parere positivo con la prescrizione di completare l'arco di disinfezione in ingresso.
- h. In data 22/12/2020 prot. 66258 è stata inviata alla Ditta richiesta di chiarimenti e contestuale sospensione dei termini di 60 giorni, allegando anche i pareri sopra richiamati di Arpav e dei Veterinari.
- i. In data 17/03/2021 prot. 13516 è pervenuta la documentazione integrativa richiesta con la quale la Ditta propone anche di togliere le barriere anti polvere collocate di fronte ai ventilatori.
- j. Con nota prot.13867 del 18/03/2021 sono stati chiesti alla Ditta ulteriori chiarimenti in merito alla rimozione delle barriere sospendendo i termini per 30 giorni.
- k. In data 09/04/2021 è stato effettuato un sopralluogo presso la sede aziendale in via Loncon a San Stino di Livenza, per verificare la possibilità di rimozione delle barriere anti polvere, rilevando che i ventilatori sono rivolti verso un vigneto e non ci sono recettori sensibili quali abitazioni o strade in prossimità degli stessi (verbale prot 18564 del 15/04/2021).
- l. In data 19/04/2021 prot. 19129 è stata convocata la conferenza dei servizi per il giorno 23/04/2021 successivamente rinviata al 27/04/2021 a causa di precedenti impegni del consulente tecnico della Ditta.

Preso atto che:

- a. La Conferenza dei servizi decisoria, svolta in via telematica il 27/04/2021, non ha espresso motivi ostativi al rilascio dell'AIA ma ha dato delle prescrizioni che integrano l'autorizzazione (verbale prot. 22144 del 3/05/2021), in particolare è stato richiesto alla Ditta di ripresentare il PMC tenendo conto delle osservazioni di Arpav, e pertanto sono stati concessi ulteriori 30 giorni a far data dalla conferenza con conseguente sospensione dei termini.

- b. In data 26/05/2021 prot. 27005, il Suap di San Stino di Livenza ha trasmesso il PMC e copia del bonifico attestante il pagamento degli oneri istruttori per il riesame.
- c. In data 3/06/2021 prot. 28491 Arpav ha inviato parere favorevole relativo al PMC.

Dato atto che:

- a. L'istruttoria è stata redatta a seguito della verifica documentale e del sopralluogo del 09/04/2021 e si è conclusa il 27/05/2021 in giorni 146 al netto delle sospensioni, con parere positivo.
- b. In data 1/04/2021 è stato ricordato dal Dirigente del Servizio, con comunicazione via mail a tutto il personale, l'obbligo previsto dal Codice di comportamento di comunicare le situazioni di potenziale conflitto di interesse.
- c. Il dirigente Massimo Gattolin, il responsabile del procedimento Francesco Chiosi, i collaboratori all'istruttoria Erika Scarpa e Tanja Giacomel, non hanno comunicato di trovarsi in posizione di conflitto d'interessi rispetto all'incarico loro conferito, connesso con il presente procedimento, e pertanto non sono tenuti all'obbligo di astensione così come stabilito dall'articolo 6 bis della Legge 241/90 nonché dagli artt. 6 e 7 del dPR n. 62/2013, Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici.
- d. L'autorizzazione n. 1594/2014 prot. 51925 viene sostituita dal presente atto che ha durata di 10 anni dal rilascio.

DETERMINA

1. Ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i. è rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale all'Azienda Agricola Pavan Andrea (PVNNDR68T21F770U/P.IVA 03172340279) con sede legale ed operativa in Via Loncon, 18/A a San Stino di Livenza, di seguito denominata "Gestore", per installazione esistente ai sensi dell'art 29-ter del medesimo D.Lgs. al fine dell'esercizio della attività IPPC "*Categoria 6.6 lettera a) allevamento di pollame con numero maggiore di 40.000 posti di pollame*".
2. L'impianto deve essere condotto in conformità a quanto dichiarato nella documentazione presentata, in particolare la gestione dell'allevamento dovrà realizzarsi nel rispetto delle Migliori Tecniche Disponibili (BAT) come dichiarate dal Gestore sulla base della Decisione di Esecuzione UE 2017/302 del 15 febbraio 2017 ed aggiornate ai sensi della DGRV 1100/2018 (BAT e Sistema Gestione Ambientale prot.13516 del 17/03/2021).
3. Deve essere rispettato il numero di capi allevabili nel limite della capacità massima dell'allevamento pari a 99.289 polli da carne e comunque nel rispetto di 39 Kg di p.v./m² in ogni fase del ciclo di allevamento.
4. Fanno parte integrante della presente determina l'allegato 1 "Scheda riassuntiva caratteristiche installazione", l'allegato 2 "Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) prot. 27005 del 26/05/2021", redatto ai sensi della DGRV 1100/2018 e l'allegato 3 "Ulteriori prescrizioni".
5. La presente Autorizzazione Integrata Ambientale ha validità per 10 anni a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento, in conformità a quanto previsto all'art.29octies, comma 3, lettera b) del D.Lgs 152/2006.

6. Sei mesi (6) prima della scadenza il Gestore dovrà inviare a questa Amministrazione una domanda di rinnovo, corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 29ter, comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006.

7. La presente autorizzazione sostituisce ad ogni effetto tutte le autorizzazioni ambientali ai sensi dell'allegato IX della parte II del D. Lgs. 152/2006 smi.

8. Il presente provvedimento non sostituisce le competenze dei Vigili del fuoco in materia di prevenzione incendio, dell'ULSS in materia di ambienti di lavoro, benessere animale, biosicurezza aviaria e quelle del Comune in materia di edilizia ed urbanistica. Si richiamano pertanto gli adempimenti di competenza comunale in merito ad eventuali provvedimenti da adottare al fine del rispetto delle norme di carattere generale igienico-sanitario e all'inquinamento acustico.

9. Al fine del legittimo svolgimento dell'attività devono essere acquisiti e mantenuti aggiornati tutti i necessari provvedimenti autorizzativi non sostituiti dal presente provvedimento. Devono essere rispettati inoltre gli adempimenti previsti da altre norme di settore (ad esempio benessere animale, biosicurezza aviaria, sottoprodotti di origine animale, igiene dei mangimi e gestione prodotti fitosanitari ecc.), concessione per eventuale derivazione di acqua, detenzione e utilizzazione dei medicinali veterinari, norme edilizie e urbanistiche, norme in materia di sicurezza del lavoro e di prevenzione incendi.

10. Eventuali varianti progettuali, ivi inclusa la variazione del numero di capi allevabili, dovranno essere preventivamente comunicate alla Città metropolitana di Venezia secondo il disposto dell'articolo 29nonies del D.Lgs. n. 152/2006.

11. La gestione dell'impianto deve essere effettuata adottando tutti gli accorgimenti utili affinché l'attività si svolga senza pregiudizio per la salute pubblica, in particolar modo per quanto riguarda la produzione di odori, rumori molesti e l'emissione di polveri.

Si riportano di seguito, suddivise per matrice ambientale, le relative prescrizioni nel rispetto delle quali il Gestore deve condurre l'impianto oltre a quelle descritte nell'*allegato 3*.

11. Gestione effluenti zootecnici

Una corretta gestione dei reflui zootecnici in ogni fase del ciclo di allevamento permette di contenere la produzione di polveri ed odori che possono generare molestia alla cittadinanza.

A tal fine vengono descritte le seguenti prescrizioni di carattere generale.

11.1 Prescrizioni lettiera

11.1a) La lettiera, durante le diverse fasi di allevamento, deve essere mantenuta asciutta per evitare fermentazioni anomale con conseguente produzione di odori molesti.

11.1b) Deve essere aggiunta lettiera pulita per mantenere un adeguato spessore e benessere animale e la lettiera deve essere fresata con periodicità tale da mantenerla friabile.

11.1c) A fine ciclo la lettiera deve essere prontamente allontanata dai locali di allevamento per permettere le operazioni di pulizia e disinfezione e devono essere adottate le necessarie accortezze per ridurre la produzione di polveri ed odori verso l'esterno.

11.1d) La pollina deve essere raccolta in cumoli all'interno del capannone posti in prossimità del portone per poi essere trasferita nei mezzi ed essere ceduta a terzi.

11.1e) In caso di stoccaggio temporaneo sul mezzo, in attesa del trasporto, deve essere coperta da teli.

11.1f) E' vietata la rimozione della pollina in caso di pioggia.

11.2 Prescrizione trucioli

In fase di realizzazione della nuova lettiera si devono adottare modalità di distribuzione dei trucioli atte a contenere l'emissione di polveri.

11.3 Prescrizione comunicazione nitrati

11.3a) Il Gestore deve provvedere a tenere aggiornata la comunicazione nitrati, qualora intenda utilizzare in tutto o parte la pollina deve indicarlo nella comunicazione e fare il PUA annuale.

11.3b) Nel caso di utilizzo agronomico della pollina il Gestore dovrà provvedere a realizzare idonea struttura di stoccaggio coperta, non sono ammessi cumuli in campo.

11.3c) L'aggiornamento o il rinnovo della Comunicazione deve essere effettuato tramite l'applicativo nitrati della Regione Veneto, allegando tutta la documentazione integrativa, quali a titolo esemplificativo, gli accordi di cessione dei reflui zootecnici.

11.3d) In caso di aggiornamenti normativi in materia di direttiva nitrati è fatto obbligo al Gestore di adeguarsi anche per quanto riguarda gli adempimenti amministrativi.

12. Gestione degli stoccaggi

12.a) Materie prime, mangimi, rifiuti, sottoprodotti ed effluenti di allevamento devono essere stoccati esclusivamente negli spazi indicati nella planimetria dell'impianto.

12.b) Le strutture di stoccaggio devono essere periodicamente controllate e mantenute efficienti con regolari manutenzioni.

12.c) All'esterno dei capannoni non devono essere stoccati materiali, materie prime, sottoprodotti, rifiuti ed effluenti di allevamento soggetti al dilavamento da parte delle acque meteoriche che possano contenere elementi o sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente.

12.d) In ogni caso le piazzole ed i piazzali impermeabilizzati esterni ai capannoni e le eventuali griglie di raccolta devono essere mantenuti puliti.

12.1 Prescrizione vasche e raccolta acque lavaggio

Le vasche e/o pozzetti per la raccolta delle acque di lavaggio e disinfezione dei mezzi, locali, attrezzature, devono essere a tenuta, soggette a periodici controlli e manutenzioni, ed inserite nel PMC.

12.2 Prescrizioni stoccaggio combustibili

Devono essere rispettate le norme previste dal D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 - "Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 49 comma 4quater, Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122".

13. Mangimi e materie prime per l'alimentazione

13.a) I materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti, devono essere stoccati in contenitori chiusi, quali serbatoi o silos che devono essere protetti da eventuali rotture o danni fortuiti.

13.b) Le aree di carico e stoccaggio dei mangimi devono essere mantenute pulite.

13.c) I prodotti per la disinfezione, quelli per i trattamenti insetticidi e per la derattizzazione, i medicinali e ogni altro prodotto biocida, se conservati nell'impianto, devono essere tenuti in contenitori stagni stoccati in depositi idonei a raccogliere le eventuali perdite accidentali, collocati al coperto, in luoghi asciutti, protetti dal gelo e dalle intemperie, con gli accessi preclusi a soggetti non autorizzati.

13.1 Prescrizioni mangimi

13.1a) Al fine di minimizzare le quantità di azoto e di fosforo escreti devono essere applicate le tecniche nutrizionali previste in particolare dalle BAT 3 e BAT 4, quali per esempio alimentazione per fasi, alimentazione a ridotto tenore proteico e integrazione con amminoacidi di sintesi, alimentazione a ridotto tenore di fosforo con addizione di fitasi ed integrazione della dieta con fosforo inorganico altamente digeribile e con altri additivi alimentari.

13.1b) I cartellini allegati alle confezioni dei mangimi (contenenti la loro composizione) e le loro fatture d'acquisto devono essere conservati per la durata della autorizzazione.

14. Rumore

14.a) Il Gestore dovrà attivare tutte le misure necessarie a ridurre la produzione di rumori derivanti dalla attività di allevamento.

14.b) I livelli di immissione sonora generata dagli impianti, misurati lungo il perimetro dello stabilimento e presso i recettori sensibili, devono essere conformi a quanto previsto dalla Tabella B del D.P.C.M. n. 280 del 14/11/1997 relativamente alla classificazione delle zone confinanti come definita dal Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Santo Stino di Livenza.

14.c) Il Gestore deve tenere nota di eventuali segnalazioni e lamentele e darne comunicazione ad Arpav, Città metropolitana di Venezia e Comune di San Stino di Livenza al fine di attivare, presso i recettori sensibili, un monitoraggio puntuale con gli Enti interessati e la Ditta secondo quanto previsto dalla BAT 9, applicabile limitatamente ai casi in cui l'inquinamento acustico presso i recettori sensibili è probabile o comprovato da eventuali segnalazioni verificate dagli Enti competenti.

15. Emissioni in atmosfera

15.1 Prescrizione stima emissioni

15.1a) Devono essere calcolate, stimate o misurate le emissioni degli inquinanti in atmosfera: qualora le emissioni di metano superino la soglia di 100 ton/anno, quelle degli ossidi di azoto 10 ton/anno e quelle di ammoniaca 10 ton/anno, deve essere compilato il registro E-PRTR ed inviato via pec alla Città Metropolitana di Venezia e all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, entro il 30 aprile di ogni anno.

15.1b) Le emissioni di ammoniaca, metano e protossido di azoto andranno calcolate secondo quanto previsto dal PMC e i valori ottenuti confrontati con i parametri indicati nelle BAT di riferimento.

15.2 Prescrizioni emissioni in atmosfera, polveri ed odori

15.2a) Devono essere limitate, per quanto tecnicamente possibile, le emissioni diffuse e fugitive dall'allevamento.

15.2b) Il Gestore deve attivare tutte le misure necessarie a ridurre la produzione di odori molesti e di polveri che derivano dall'attività di allevamento già precedentemente indicate e le seguenti che vengono prescritte.

15.2c) Gli effluenti di allevamento si devono gestire in modo corretto in modo da evitare fermentazioni anaerobiche attuando quanto previsto dalle BAT, al fine di evitare le emissioni di gas serra e di odori molesti.

15.2d) Devono essere adottate tutte le precauzioni possibili per evitare la diffusione di emissioni di polveri ed il correlato disturbo esterno all'insediamento dovuto a odori, attuando e rispettando le migliori pratiche gestionali in particolare nelle fasi di asporto, cessione a terzi della pollina (o eventuale distribuzione agronomica), gestione della lettiera e delle diverse fasi di allevamento.

15.2e) Per ridurre e controllare l'emissione di polveri, porte e portoni dei capannoni si dovranno mantenere chiusi, fatto salvo i tempi strettamente necessari alle operazioni di carico/scarico dei capi e rimozione della pollina.

15.2f) La polvere in uscita dai capannoni deve essere frequentemente rimossa dalle superfici dove si deposita e raccolta in idonei contenitori chiusi in attesa di essere ceduta a terzi.

15.2g) Qualora ci siano segnalazioni di polveri, il Gestore dovrà provvedere ad informare Città metropolitana di Venezia, Arpav e Comune di San Stino di Livenza ad attuare idonee misure di contenimento.

15.2h) Le siepi devono essere mantenute in efficienza nel tempo con le normali pratiche agronomiche quali per esempio potature, concimazioni, sostituzioni fallanze.

15.3 Analisi Olfattometrica.

15.3a) Qualora, durante l'attività dell'allevamento, emergano segnalazioni di odori circoscritte alla azienda Pavan Andrea, sarà attivato un monitoraggio puntuale con gli Enti interessati e la Ditta come previsto dalla BAT 12. Dopo l'analisi delle risultanze del monitoraggio potrà essere attivata l'eventuale "misurazione" degli odori come previsto dalla BAT 26, a carico della Ditta.

15.3b) Qualora fossero disponibili nuovi strumenti, sia tecnici che normativi, per definire e quantificare le emissioni odorigene l'azienda dovrà adeguarsi a tali nuove procedure.

17. Consumi energetici

Devono essere applicate le BAT inerenti un uso efficiente dell'energia evitando sprechi (ad esempio con l'adozione di un adeguato livello di coibentazione dei capannoni, piantumazione di essenze arboree con funzioni di ombreggiatura, separazione degli eventuali spazi riscaldati da quelli a temperatura ambiente, controllo dei sensori termici, corretta regolazione degli eventuali bruciatori, distribuzione dell'aria calda nei ricoveri) ed a monitorare i consumi nel Piano di Monitoraggio e Controllo.

18. Consumi idrici e gestione delle acque reflue

18.a) Si deve ottimizzare l'utilizzazione dell'acqua evitando sprechi e attuando e rispettando le BAT (ad esempio pulizia degli ambienti e delle attrezzature con l'utilizzo di idropulitrici o sistemi con acqua ad alta pressione, controlli sulla pressione di erogazione agli abbeveratoi, controllo dell'efficienza dei contatori, manutenzione della rete idrica, lettura dei contatori in occasione di periodi di inattività al fine di rilevare eventuali perdite, ecc) ed a monitorare i consumi nel PMC.

18.b) Si devono utilizzare abbeveratoi antispreco.

18.c) Qualora risultasse necessario attivare uno scarico in acqua superficiale dovrà essere richiesta e ottenuta preventivamente la modifica dell'AIA.

18.d) Le acque piovane devono essere convogliate separatamente da altri eventuali reflui e dagli effluenti di allevamento.

18.1 Prescrizione acque reflue

18.1a) Le acque reflue, derivanti dall'attività di lavaggio dei locali, attrezzature e superfici a contatto con la pollina, prive di detergenti e/o disinfettanti, se utilizzate a scopo agronomico, devono essere stoccate per almeno 90 giorni e se ne darà evenienza nella comunicazione nitrati, in alternativa possono essere cedute con la pollina a fine ciclo.

18.1b) Diversamente dovranno essere smaltite come rifiuti tramite Ditta specializzata.

18.2 Prescrizione acque disinfezione mezzi

18.2a) Le acque derivanti dalla disinfezione dei mezzi in entrata ed uscita dall'impianto, devono essere raccolte in un apposito pozzetto che andrà controllato e pulito almeno una volta all'anno e di tali operazioni si darà riscontro nel piano delle manutenzioni.

18.2b) Il materiale contenuto nel pozzetto, a prescindere dalla tipologia di disinfettante utilizzato, non è assimilabile ad un refluvo zootecnico e non può essere smaltito insieme alla pollina. Tale materiale è assimilabile invece ad un rifiuto per cui soggiace alle disposizioni dettate dall'art. 183 comma bb) punto 2 del D.Lgs 152/06 e deve essere avviato a recupero e/o smaltimento almeno una volta all'anno.

19. Rifiuti

19.a) Si devono adottare tutti gli accorgimenti possibili per ridurre al minimo la quantità di rifiuti prodotti e la loro pericolosità.

19.b) Le carcasse animali devono essere introdotte nella apposita cella frigo ed allontanate come sottoprodotti di origine animale (SOA) da imprese specializzate e specificamente autorizzate secondo le norme vigenti in materia. Qualora per eventi eccezionali le carcasse debbano essere smaltite come rifiuti si dovrà gestirle secondo la normativa specifica e se ne dovrà dare indicazione

nel report annuale.

19.c) I rifiuti prodotti si devono gestire secondo le condizioni previste per il “deposito temporaneo” nel rispetto dei limiti quantitativi e cronologici fissati dall’art. 183 del D.Lgs. n. 152/2006.

19.d) I depositi di rifiuti devono essere collocati esclusivamente in aree fornite di copertura idonea e adeguata al fine di evitare il contatto con le acque meteoriche di dilavamento e la loro dispersione su superfici non impermeabili. Tali aree devono essere periodicamente controllate e manutentate.

19.e) Le aree adibite allo stoccaggio devono essere contrassegnate per rendere nota la tipologia e l’eventuale pericolosità del rifiuto.

19.f) Non si devono miscelare fra loro rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende anche la diluizione di sostanze pericolose (art. 187 D.Lgs. n. 152/2006).

19.g) I rifiuti devono essere divisi per categorie omogenee contraddistinte da un codice CER in base alla provenienza e alle caratteristiche del rifiuto stesso, rispettando per ciascuna delle categoria le relative norme tecniche.

19.h) Si devono collocare gli eventuali serbatoi per rifiuti liquidi (a esclusione di quelli dotati di doppia camera) all’interno di un bacino di contenimento di volume pari al volume stoccabile se trattasi di un solo serbatoio o pari ad un terzo del volume complessivo se il numero di serbatoi accumulati nel bacino è superiore a uno e in questo caso comunque mai inferiore al volume del serbatoio di maggiore dimensioni; i serbatoi di rifiuti liquidi devono essere inoltre dotati di dispositivi anti-traboccamento.

19.i) Si devono utilizzare, per le fasi di movimentazione dei rifiuti in forma liquida o polverulenta, contenitori chiusi per evitarne la dispersione.

19.l) Si devono assicurare, per quanto possibile, che i rifiuti da imballaggio siano destinati al riutilizzo o al recupero presso impianti autorizzati o conferiti al sistema di raccolta differenziata.

19.m) Si deve compilare e conservare presso l’impianto la documentazione prevista dalla normativa vigente sulla gestione dei rifiuti, così come previsto dagli artt. 189, 190 e 193 D.Lgs. n. 152/2006.

20. Pulizia e manutenzione delle strutture impiantistiche, locali, aree esterne

20.a) Tutte le parti degli edifici, delle attrezzature e degli utensili che sono state a contatto con gli animali devono essere pulite accuratamente al termine di ciascun ciclo.

20.b) Le strutture impiantistiche relative all’allevamento e ai locali connessi (ad esempio cella frigo, area stoccaggio rifiuti, ecc) devono essere mantenute in condizioni operative ottimali mediante ispezioni periodiche del personale addetto, anche appartenente a Imprese terze, da annotare nell’apposito registro delle manutenzioni.

20.c) Le ispezioni devono riguardare, a titolo di esempio ma non esaustivo: l’efficienza di tenuta dei sistemi di abbeveraggio, dei sensori termici e di condizionamento dei locali di allevamento, dei dispositivi per lo stoccaggio e la distribuzione dei mangimi, dei meccanismi elettronici delle varie apparecchiature in uso, delle strutture per raccolta delle acque reflue.

20.d) I sistemi di ventilazione artificiale e naturale devono essere periodicamente ispezionati e puliti in particolare alla fine di ogni ciclo.

20.e) I principali interventi di manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria, relativi agli impianti e alle strutture ad esso connesse, o susseguenti a incidenti o a sversamenti occasionali, devono essere annotati nell’apposito registro nella stessa data in cui sono effettuati. La relativa pagina del registro deve indicare esplicitamente il nominativo e la firma di chi ha effettuato gli interventi compresa la ragione sociale della eventuale Ditta esterna. Eventuali non conformità, compreso l’avvenuto ripristino funzionale, dovranno essere trascritte nel Report PMC annuale.

20.f) L’attrezzatura e/o i materiali necessari per gli interventi di emergenza a seguito d’incidenti o di sversamenti occasionali deve essere tenuta in impianto.

20.g) I piazzali esterni e le griglie di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento devono essere mantenuti puliti.

20.1 Prescrizione controllo insetti e topi

20.1a) Deve essere implementato un piano per la protezione e prevenzione di topi, eventuali insetti volanti e striscianti con particolare attenzione alle aree di stoccaggio dei rifiuti, dei silos e della cella frigo.

20.1b) Gli interventi di derattizzazione e quelli eventuali di disinfestazione dovranno essere adeguatamente documentati in forma scritta in appositi registri.

20.1c) Il controllo degli insetti, ed in particolare delle mosche, va intensificato nei periodi caldi e deve tenere conto delle condizioni climatiche annuali.

21. Formazione del personale

21.a) L'impianto deve essere gestito da personale adeguatamente preparato mediante programmi di formazione e informazione nelle materie connesse alla corretta gestione dell'allevamento, alle buone prassi agricole e veterinarie con attenzione agli aspetti ambientali e al rispetto delle condizioni di autorizzazione.

21.b) Deve essere conservata in azienda la documentazione relativa a corsi e incontri di formazione e aggiornamento per il periodo corrispondente al periodo di validità dell'autorizzazione.

21.c) Devono essere attuati programmi di aggiornamento, in particolare quando vi sia l'introduzione di attrezzature o di modalità di gestione diverse da quelle usuali.

22. Attività di controllo e di monitoraggio, PMC

22.a) Devono essere effettuati controlli e monitoraggi ambientali in conformità al PMC, avendo cura di registrare gli esiti degli autocontrolli nei casi di non conformità e gli interventi di manutenzione straordinaria. La relativa documentazione (registri, fatture, quaderni di manutenzione, ecc.) deve essere conservata in impianto per il periodo corrispondente al periodo di validità dell'autorizzazione.

22.b) Eventuali modifiche del PMC devono preventivamente essere concordate con ARPAV Dipartimento provinciale di Venezia e devono essere formalmente comunicate alla Città metropolitana di Venezia e al Comune di San Stino di Livenza.

22.c) I campionamenti e le analisi relativi alle attività di autocontrollo dovranno essere eseguiti attraverso metodiche ufficiali e/o validate. L'azienda è comunque obbligata a comunicare ad ARPAV e Città metropolitana di Venezia, con almeno 15 giorni naturali e consecutivi di preavviso, le date di esecuzione delle attività di autocontrollo delle emissioni odorogene e del rumore.

22.d) Entro il 30 aprile di ogni anno il Gestore è tenuto alla trasmissione per via telematica dei dati relativi ai controlli previsti nel PMC effettuati nell'anno precedente utilizzando lo specifico software regionale, a Città metropolitana di Venezia, Arpav, Comune di San Stino di Livenza.

22.e) Il report PMC andrà accompagnato da una sintetica relazione con la descrizione e il commento sui dati raccolti, evidenziando eventuali aspetti migliorativi (in termini di significativa riduzione delle emissioni e/o dei consumi) introdotti nel processo e/o eventuali situazioni di criticità che si sono verificate nel corso dell'anno con le relative azioni correttive.

22.f) Nel report annuale vanno indicate le carcasse allontanate come sottoprodotti di origine animale (SOA), di cui si dovrà tenere la documentazione in azienda e darne riscontro nella relazione tecnica accompagnatoria. Qualora le carcasse, per eventi eccezionali, dovessero essere smaltite come rifiuti se ne dovrà dare evidenza nel report annuale con adeguata motivazione.

22.g) Nel report annuale PMC andrà indicato il numero di capi effettivamente introdotto annualmente, la mortalità, i capi venduti e il loro peso medio. Sui capi accasati annualmente, mediamente presenti, si calcoleranno le emissioni, la produzione di pollina prodotta e il relativo quantitativo di azoto con i parametri previsti dalla direttiva nitrati.

22.f) Nel report annuale andrà indicata anche la quota parte di gasolio eventualmente utilizzata per i macchinari impiegati limitatamente all'attività zootecnica.

23. Conservazione della documentazione e controlli successivi

23.a) Devono essere conservati presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo, per il periodo di validità dell'autorizzazione, tutti i registri e i quaderni utilizzati per registrare le operazioni di manutenzione e gestione dell'impianto (previsti dal PMC e dalle norme vigenti) nonché copia della presente autorizzazione e di tutta la documentazione prevista dalla stessa.

23.b) Deve essere fornita alle autorità preposte al controllo tutta l'assistenza necessaria o utile ad ogni verifica tecnica o documentale relativa all'impianto, secondo le disposizioni dell'art. 29-decies, c. 3 e 4 del D.Lgs. n. 152/2006.

24. Prevenzione e gestione degli incidenti

24.a) Devono essere intrapresi e attuati tutti gli accorgimenti atti a prevenire inconvenienti o incidenti e, qualora gli stessi si dovessero verificare, il Gestore dovrà attivarsi immediatamente mettendo in atto entro le ventiquattro (24) ore successive i necessari interventi di ripristino.

24.b) Dovrà inoltre registrare e comunicare formalmente entro lo stesso termine cronologico al Comune di San Stino di Livenza, all'Arpav Dipartimento provinciale di Venezia ed alla Città metropolitana di Venezia, secondo il disposto degli artt. 29-decies c. 3 lett. c) e 242 del D.Lgs. n. 152/2006 ogni evenienza e incidente che possa influire in modo significativo sull'ambiente.

24.c) Dovrà essere garantita la presenza fissa, nell'orario di lavoro, di personale qualificato e formato per i casi di emergenza. Dovrà essere assicurata, inoltre, una adeguata sorveglianza nelle ore di chiusura dell'impianto da parte del Gestore con abitazione contigua all'allevamento ovvero con sistemi di controllo a distanza.

25. Benessere animale e biosicurezza aviaria

25.a) Il Gestore deve rispettare tutte le prescrizioni indicate dai Servizi veterinari in materia di benessere animale e biosicurezza aviaria, in particolare deve mantenere efficienti i sistemi di perimetrazione, quali ad esempio le reti e le scoline, con periodici controlli e manutenzioni al fine di evitare ingressi di soggetti esterni.

25.b) La Ditta dovrà essere dotata di tutti gli impianti e dei sistemi tecnologici di regolazione dell'ambiente interno finalizzati a migliorare il benessere animale, ad esempio isolamento termico, impianto di ventilazione, di raffrescamento. ecc., e mantenerli efficienti, e se la salute degli animali dipende da questi deve dotarsi di allarmi ed impianti d'emergenza che possano sopperire al problema.

25.c) Per rispetto del benessere animale la densità di allevamento non deve superare i 39 kg p.v./m² in ogni fase del ciclo di allevamento.

26. Prescrizioni BAT

26.a) La Ditta deve applicare correttamente tutte le BAT compreso il Sistema di gestione ambientale (prot. 13516 del 17/03/2021,) indicate nella ceck list e riassunte nella tabella:

BAT	DESCRIZIONE
1 – 2	Sistema di gestione ambientale non certificato. Contiene piano emergenze; Protocollo monitoraggio rumore (BAT 9); Piano gestione odori (BAT 12)
3 – 4	Dieta per fasi per ridurre azoto e fosforo escreti
5	Controllo consumi acqua
6 – 7	Ridurre produzione acque reflue
8	Uso efficiente energia

9 – 10	Gestione del rumore
11	Ridurre emissioni polveri
12 – 13	Prevenire/ridurre emissioni di odori
14-15	Non pertinente: non ha stoccaggio di pollina
16	Ridurre emissioni di ammoniaca in aria da stoccaggio del liquame. Si specifica che la Ditta non produce liquame ma acque reflue dal lavaggio delle attrezzature e dei locali di allevamento stoccate in appositi pozzetti.
17 – 18- 19	Non pertinenti alla tipologia di allevamento
20	Ridurre emissioni derivanti dallo spandimento dei reflui. Si specifica che la Ditta non produce liquame ma acque reflue dal lavaggio delle attrezzature e dei locali di allevamento che hanno un basso contenuto di azoto.
21	Ridurre emissioni di ammoniaca nell'aria derivanti dallo spandimento dei liquami. Si specifica che la Ditta non produce liquame ma acque reflue dal lavaggio delle attrezzature e dei locali di allevamento che hanno un basso contenuto di azoto.
22	Ridurre emissioni di ammoniaca nell'aria derivanti dallo spandimento dei letami/pollina: non pertinente, non fa utilizzo agronomico.
23-24-25- 27-29	Applicate ed inserite nel PMC per la stima/misura/calcolo di azoto e fosforo escreti, emissioni di ammoniaca, polveri, odori, rumore e controllo parametri di processo.
26	L'analisi olfattometrica andrà eventualmente effettuata dopo verifica di eventuali lamentale di disagi odorigeni dai recettori sensibili.
28 -30- 31- 33-34	Non pertinenti alla tipologia di allevamento
32	Ridurre emissioni diffuse

26.b) La corretta applicazione ed efficienza delle BAT andrà verificata in allevamento dalle attività di monitoraggio e autocontrollo della Ditta e da sopralluogo aziendale da parte degli enti competenti.

27. Prescrizioni gestione del fine vita dell'impianto e variazioni titolarità

27.a) Qualora l'attività di cui alla presente autorizzazione dovesse cessare il Gestore dovrà provvedere al ripristino ambientale dell'area dello stabilimento, inviando al Comune di San Stino di Livenza, all'Arpav Dipartimento provinciale di Venezia ed alla Città metropolitana almeno 60 (sessanta) giorni prima della data prevista per la cessazione dell'attività un piano di dismissione. Il piano dovrà riportare la descrizione degli interventi da effettuare a seguito della cessazione dell'attività ai fini della ricomposizione e della riqualificazione dell'area dismessa nonché la previsione di una verifica dell'eventuale contaminazione delle matrici ambientali, da attuare con le procedure e con le modalità indicate dalla normativa vigente in materia di bonifica dei siti inquinati;

27.b) Preliminarmente alla cessazione dell'attività, il Gestore dovrà provvedere alla rimozione degli effluenti di allevamento presenti nell'impianto e alla messa in sicurezza delle strutture di stoccaggio esistenti.

27.c) Qualora dalle verifiche effettuate sull'attuazione del piano di dismissione emergesse una

contaminazione delle matrici ambientali il Gestore dovrà attivarsi secondo le norme vigenti in materia di bonifica dei siti inquinati con le relative tempistiche (art. 242 D.Lgs. n. 152/2006).

27.d) Nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità nella gestione dell'impianto, il vecchio Gestore ed il nuovo ne danno comunicazione entro 30 giorni a questa Amministrazione tramite il Suap del Comune in cui ricade l'impianto. Dovrà essere comunque comunicata, con le stesse modalità e termini, ogni modifica di ragione sociale, denominazione sociale, rappresentante legale, sede legale, Codice fiscale e partita I.V.A., eventualmente corredando la stessa con copie dei documenti attestanti quanto dichiarato (es. certificato CCIAA, Statuto della Società, atti o verbali d'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione ecc.).

28. Ulteriori prescrizioni ed indicazioni

28.a) Sono fatte salve eventuali autorizzazioni di competenza di altri enti previste dalle normative vigenti.

28.b) Il mancato rispetto delle prescrizioni riportate nel presente provvedimento e quelle riportate nell'allegato 3 "Ulteriori prescrizioni", e/o eventuali carenze nella gestione dell'impianto, comporteranno l'applicazione delle sanzioni di legge e l'adozione degli opportuni provvedimenti conseguenti.

28.c) Il presente provvedimento potrà essere sospeso, modificato e anche revocato in dipendenza delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalla normativa vigente.

28.d) Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione della presente autorizzazione da parte della Ditta interessata.

28.e) Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.

28.f) Il presente provvedimento viene trasmesso tramite Suap alla Ditta Pavan Andrea, al Comune di San Stino di Livenza, ai Servizi veterinari dell'U.L.S.S. n. 4 competente per territorio, all'Arpav Dipartimento provinciale di Venezia ed ai Vigili del Fuoco di Venezia.

Fanno parte integrante del presente provvedimento:

Allegato 1: Scheda riassuntiva caratteristiche installazione

Allegato 2: Piano monitoraggio e controllo, PMC prot. 27005 del 26/05/2021.

Allegato 3: Ulteriori prescrizioni

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
MASSIMO GATTOLIN

atto firmato digitalmente